

L'abolizione dell'intervento chirurgico e il cambiamento di sesso e la registrazione ufficiale del nato

Lorenzo d'Avack *

THE ABOLITION OF SURGERY AND SEX CHANGE AND BIRTH REGISTRATION

ABSTRACT: The author in the first part of essay analysis the problem of the abolition of surgery and sex change: a change realized with the decret-loi n. 150/ 2011 and the jurisprudence of 2015 and 2023. In the second part analysis the possibility in the ambit of birth registration to change the rule binary (M-F) in a rule trinary (M-F-X) or to abandon the official registration of sex.

KEYWORDS: Abolition of surgery; birth registration; sex change; rule binary; rule trinary

ABSTRACT: L'autore nella prima parte del saggio analizza il problema del cambiamento clinico del sesso: un cambiamento realizzato con il decreto-legge n. 150/2011 e la giurisprudenza del 2015 e 2023. Nella seconda parte analizza la possibilità di cambiamento nell'ambito della registrazione del sesso dal criterio binario (M-F) in quello trinario (M-F-X) o nella ipotesi di abbandonare la registrazione ufficiale del sesso.

PAROLE CHIAVE: Abolizione dell'intervento chirurgico; cambiamento di sesso; registrazione alla nascita; registrazione binaria; registrazione tritaria

SOMMARIO: 1. L'abolizione dell'intervento chirurgico per il cambiamento del sesso: un percorso giurisprudenziale – 2. La carriera alias – 3. Il criterio binario e i disturbi della disforia di genere – 3.1. L'opportunità del criterio binario – 3.2. La tesi del CNB: una registrazione con annotazione – 3.3. La registrazione binaria "ritardata" – 4. La richiesta di ritardare lo sviluppo sessuale per disforia di genere – 5. Il passaggio dal binario al trinario – 6. Abbandono di ogni registrazione ufficiale del sesso – 7. Conclusione.

1. L'abolizione dell'intervento chirurgico per il cambiamento del sesso: un percorso giurisprudenziale.

La legge n. 164 del 14 aprile 1982 è stata la prima legge in Italia a introdurre la possibilità di cambiare il sesso. Con questa legge la rettificazione del sesso è possibile solo in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, previa consulenza medica, che attribuisce ad una persona un sesso diverso da quello registrato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni chirurgiche dei suoi caratteri sessuali primari, nota anche come "chirurgia di riassegnazione del genere".

* Professore emerito di Filosofia del diritto, Università Roma Tre, e Componente del Comitato Nazionale per la Bioetica. Mail: lorenzo.davack@tin.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

Già un anno più tardi a seguito di un giudizio tenuto presso la Corte di Appello di Napoli, la Corte di Cassazione con l'ordinanza 15 aprile 1983 riteneva rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 164/82, assumendo il contrasto di tali disposizioni con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost. La Corte costituzionale con sentenza n.161/1985 in detto giudizio dichiarava inammissibili le questioni di costituzionalità.

All'inizio degli anni 90 vi furono diverse proteste in Italia da parte del movimento LGBT¹ che spinsero la politica a interessarsi della questione della transizione sessuale. Bisognerà attendere l'art. 31 del decreto legislativo 150/2011² per ottenere un passo avanti dallo Stato italiano, anche se l'operazione chirurgica continuava ad essere richiesta dal tribunale se necessaria. Un reale accantonamento della obbligatorietà dell'intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica del cambiamento di sesso si avrà solo nel 2015 con la sentenza della Corte di Cassazione n. 15138/2015³ e con le sentenze della Corte costituzionale n. 221/2020 e n. 180/2017.

Difatti nei confronti della normativa dell'82 veniva sollevata legittimità costituzionale con due ordinanze di analogo tenore dal tribunale di Trento dell'8 aprile 2015 (n. 174/2015) e del 28 aprile 2015 (n. 211/2015)⁴. Il tutto per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117 primo comma della Costituzione, quest'ultimo in contrasto con l'art. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), perché la legge richiedeva, ai fini della rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso la modificazione dei caratteri sessuali primari⁵, e ciò pregiudicava gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla libertà personale della scelta della propria identità di genere. Il tribunale di Trento ritenne inoltre che la norma violasse gli artt. 3 e 32 della Costituzione e riteneva "irragionevole" subordinare l'esercizio di un diritto fondamentale, quale il diritto all'identità sessuale, alla sottoposizione della persona a trattamenti sanitari chirurgici e ormonali pericolosi per la salute.

In entrambi i casi le domande riguardavano la rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, avanzata da due persone intenzionate a ottenere il riconoscimento di una nuova identità maschile e femminile, senza modificazione dei caratteri sessuali primari⁶.

¹ *LGBT* (acronimo italiano di: lesbica, gay, bisessuale e transgender) in uso fin dagli anni novanta in quanto molti trovavano che il termine "comunità gay" non rappresentasse tutti coloro a cui il termine si riferiva.

² *Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.*

³ In questa pronuncia, la Corte nomofilattica ha ritenuto che, per ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.

⁴ Nel dispositivo della prima ordinanza (n. 174 del 2015) è sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge n. 164 del 1982 «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari della persona istante, mediante intervento chirurgico demolitivo e ricostruttivo». Con la successiva ordinanza (n. 211 del 2015), lo stesso tribunale ordinario di Trento chiede alla Corte di accogliere la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione «nella parte in cui subordina la rettificazione di attribuzione di sesso alla intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari della persona istante».

⁵ In biologia, si identificano come primari gli organi genitali e riproduttivi, mentre si definiscono secondari le caratteristiche psicofisiche come la costituzione corporea, il timbro di voce e altri atteggiamenti esteriori riconoscibili dall'esterno.

⁶ In particolare, nel giudizio da cui proviene l'ordinanza iscritta al n. 174/2015, la parte attrice registrata di sesso femminile richiede che risulti quale genere quello maschile e quale prenome uno dello stesso tipo. A questo fine,

In entrambi i giudizi, il tribunale rimettente ritiene che il tenore letterale della disposizione censurata escluda la possibilità di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso. È ben vero – osserva il giudice a quo – che l'art. 31, comma 4, del successivo decreto legislativo n. 150/2011, stabilendo che: «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato», sembrerebbe prevedere che il trattamento medico-chirurgico sia solo eventuale, come farebbe anche intendere la locuzione “quando risulta necessario”. Tuttavia, ciò non significa che la rettificazione del sesso sia ottenibile a prescindere dall'adeguamento dei caratteri sessuali primari, ma solo che possano esservi casi concreti nei quali gli stessi siano già modificati (ad esempio, per un intervento già praticato all'estero o per ragioni congenite). Se così non fosse – rilevano le ordinanze – non si comprenderebbe perché il decreto legislativo si richiami alla legge 164/1982 e non abbia inteso modificare il dettato «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali», di cui all'art. 1, comma 1, della legge. Infatti, ove il legislatore avesse inteso consentire la rettificazione dell'attribuzione di sesso a prescindere da tale modificazione, ad essa non avrebbe fatto alcun riferimento nell'art. 31 del decreto 150/2011⁷.

Nella ordinanza n. 174/2015 si osserva, altresì, che la lettera dell'art. 1, comma 1, della legge 164/1982 non precisa in cosa debbano consistere le modificazioni necessarie dei caratteri sessuali per ottenere la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso. Ad avviso del tribunale rimettente, la disposizione censurata richiederebbe interventi non solo “demolitivi”, ma anche “ricostruttivi”, al fine di rendere la conformazione anatomica della persona il più possibile corrispondente a quella del diverso sesso da attribuire anagraficamente. Pertanto, in entrambi i casi oggetto dei giudizi *a quibus*, il tribunale adito dovrebbe rigettare la domanda di rettificazione, non essendo soddisfatto tale requisito. Nell'ordinanza n. 211/2015 si riferisce, in particolare, che la parte istante non si è sottoposta ad alcun intervento chirurgico, ma solo alla terapia ormonale; mentre nel caso di cui all'ordinanza n. 174/2015 sono stati eseguiti interventi chirurgici di tipo demolitivo, ma non quelli ricostruttivi.

Secondo il tribunale di Trento, la legge 164/1982 e il d.l. 150/2011 non possono essere dunque interpretati nel senso di concedere la rettificazione di attribuzione di sesso senza l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, ma potrebbero essere riferibili soltanto a casi specifici nei quali questi ultimi siano già stati modificati. In definitiva, il trattamento medico chirurgico non sarebbe solo eventuale, come lascerebbe intendere la lettera del decreto legislativo, ma necessario perché la persona abbia la possibilità di realizzare una diversa registrazione del sesso.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 180/2017 riteneva infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 164/1982, dichiarando però che per ottenere la rettificazione del sesso non fosse obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Secondo la Corte costituzionale, la possibilità di un'interpretazione

la parte istante riferisce di aver percepito, sin da quando aveva 14 anni, un'identità maschile, anche facendosi chiamare con un nome del genere, e di essersi già sottoposta a trattamento con testosterone, nonché a mastectomia bilaterale e isterectomia. Nel giudizio da cui proviene l'ordinanza iscritta al n. 211/2015, la parte attrice, di sesso anagrafico maschile, chiede che risulti quale genere quello femminile e quale prenome uno dello stesso tipo, evidenziando di aver percepito da anni un'identità di genere femminile, con la quale si presenta anche nell'ambiente sociale, di avere avviato una terapia ormonale e di non ritenere necessario alcun intervento chirurgico.

⁷ Tribunale di Trento, ordinanza n. 211/2015.

della disposizione censurata, «rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana è stata individuata e valorizzata sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia da quella costituzionale». In particolare, la Corte richiama un orientamento giurisprudenziale, il quale a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15138/2015 e dalla sentenza costituzionale n. 221/2015 riconosce che la legge n. 164/1982 si colloca nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale⁸.

Alla luce di tale evoluzione, che è al tempo stesso culturale e ordinamentale, la Corte costituzionale ribadisce quanto già aveva affermato nel 2015 che

«la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. [...] Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali se richiesto risulta, quindi, autorizzato a garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione –come prospettato dal tribunale rimettente–, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico»⁹.

Più recentemente (febbraio 2023) sulla base di questo orientamento si ha il primo cambio di genere grazie al tribunale di Trento¹⁰ nei confronti di una ragazza di 16 anni Valentina, che si era sempre sentita una femmina, sebbene il suo documento d'identità indicasse il nome Valentino.

Il 16 luglio 2023 la sentenza del tribunale di Trapani confermava che l'organo sessuale maschile non rappresenta un impedimento alla percezione della persona come donna e ora chi era stato registrato come uomo aveva la possibilità di veder riconosciuta anche ad un livello di sfera pubblica quell'identità di donna e di avvalersi del cambio di nome in Emanuela anche sui documenti¹¹.

Pertanto, una volta riconosciuto che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione di sesso costituisce oggetto di un diritto della personalità, non sarebbe consentito ai tribunali o al legislatore subordinarlo a restrizioni tali da pregiudicarne gravemente l'esercizio, fino ad annullarlo.

2. La carriera *alias*.

Fra le questioni di genere rientra oggi con sempre maggior frequenza la carriera *alias* che si propone come una soluzione per gli studenti transgender che non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita, quello del sesso biologico e che presso gli istituti (scuole, liceo, università o luogo di lavoro) vogliono vedere riconosciuta la propria identità di genere. La carriera *alias* è inquadrata come un profilo

⁸ Corte Costituzionale, sentenza n. 180/2017.

⁹ *Ivi*.

¹⁰ Tribunale di Trento, sentenza 15 febbraio 2023.

¹¹ Tribunale di Trapani, sentenza 16 luglio 2023.

burocratico, alternativo e temporaneo. Un nome scelto viene quindi a sostituire il nome anagrafico, quello scritto nei documenti ufficiali e dato alla nascita in base al sesso biologico. La procedura non ha comunque alcun valore legale al di fuori dalla sede in cui viene riconosciuto. Serve soprattutto a tutelare l'ambiente formativo o lavorativo per chi ne fa richiesta: evitare *misgendering*, ovvero l'uso di termini che fanno riferimento al sesso biologico e non all'identità di genere in cui si riconosce l'individuo. Il nome scelto può comparire nelle mail, nei quadri dei voti o altro, ma non può invece, non essendo un documento legale, essere utilizzato ad esempio nell'attestato di laurea o per accedere ad altri servizi. Se lo studente o la studentessa sono maggiorenni possono presentare richiesta, altrimenti saranno i genitori. Non esistono linee guida ministeriali nella scuola per regolare la procedura della carriera *alias*, pertanto non esiste una modalità di accesso univoca: ogni istituto ha un suo metodo, poiché si tratta di un servizio interno limitato solo a quella scuola o università¹².

Nel 2023 la città di Bologna è stato il primo Comune italiano in cui dipendenti e cittadini transgender hanno avuto la possibilità di adottare il nome di elezione e non quello anagrafico. «Potranno ricevere il *badge* con il nome di elezione e tutte le ulteriori utilità connesse al ruolo, come ad esempio l'e-mail o l'indicazione nell'ufficio», spiega a *Open* Roberta Parigiani, avvocato e portavoce del movimento Identità Trans, il quale ha fatto da supporto tecnico al progetto e all'amministrazione del Comune. «E lo stesso – aggiunge – vale anche per l'utenza che si interfaccia con l'amministrazione: la cittadinanza potrà usare il nome di elezione degli atti interni alla pubblica amministrazione o ad esempio, accedendo alla rete di biblioteche o a tutti servizi pubblici erogati dal Comune di Bologna, compresi quelli che necessitano di un budget o una tessera», evidenziando poi che a differenza di quello universitario si tratta di un profilo che non ha scadenza¹³. Nel 2022 a Milano il Consiglio Comunale aveva approvato una mozione proposta dalla consigliera del PD Monica J. Romano sul primo registro di genere in Italia, ma attualmente è fermo e non operativo.

D'altronde, la necessità dell'intervento chirurgico per la riassegnazione del sesso, era già da tempo fortemente contestato da psicologi, medici, filosofi, bioeticisti. Lo psicologo e filosofo Umberto Galimberti ritiene che la registrazione di un sesso diverso a seguito di intervento chirurgico abbia delle ricadute prevalentemente psicologiche: «Il fattore psicologico diventa più importante di quello fisico. Ma attenzione molto spesso è difficile conciliare l'uno con l'altro: violentare i genitali per motivi psicologici, come accadde con il cosiddetto cambiamento chirurgico del sesso, può rivelarsi alla lunga drammatico, perché il corpo ha un suo determinismo e prima o poi si vendica»¹⁴. Negli ultimi 45 anni molti gruppi di ricercatori hanno studiato il follow-up (monitoraggio dei risultati raggiunti nei mesi e negli anni successivi) di transessuali già operati. Risulta che il cambiamento di sesso si rivela insoddisfacente in almeno il 10-15% dei casi con una frequenza di serie conseguenze (complicazioni post-operatorie, depressione cronica, richiesta di ritorno al sesso precedente, episodi psicotici, suicidio) che supera il 7/8%¹⁵.

¹² Secondo *universitrans.it* gli atenei pubblici che hanno attivato la carriera *alias* sono ad oggi 32 su 68. La prima università è stata quella di Torino, seguita dalla Federico Secondo di Napoli. Una decina invece le scuole superiori che hanno approvato il profilo burocratico.

¹³ <https://www.open.online/2023/05/30/bologna-arriva-carriera-alias-comune/>.

¹⁴ C. CAPONE, *L'anagrafe è più efficace del bisturi*, in *Corriere della Sera*, 18 marzo 2007.

¹⁵ *Ivi*.

In Europa diversi paesi hanno consentito il libero cambio di genere senza ricorrere all'obbligo di interventi chirurgici¹⁶. Inoltre se il controllo da parte delle pubbliche autorità può essere ritenuto imprescindibile, in molti paesi la procedura da seguire per ottenere la rettifica anagrafica chirurgica del sesso può essere affidata ad una pubblica amministrazione invece di dover per forza essere effettuata dal controllo di un giudice.

3. Il criterio binario e i disturbi della disforia di genere

3.1. L'opportunità del criterio binario

Nel contesto di questa discussione è emersa anche la questione relativa alla opportunità o meno di un intervento legislativo per quanto riguarda la registrazione dello Stato Civile al momento della nascita di un bambino nell'ambito delle attuali due categorie sessuali: maschio/ femmina. Il problema è nato in relazione ai casi di bambini che nascono con ambiguità sessuali, ove non vi è corrispondenza tra la dimensione genetica, ormonale, fenotipica e dei caratteri sessuali maschili e femminili: i c.d. disturbi della differenziazione sessuale¹⁷, che alcuni chiamano intersessualità. La legge in vigore nel nostro Paese, come detto, è legata unicamente al sesso, cioè alle caratteristiche fisiche che fanno sì che alla nascita una persona venga identificata come maschio o come femmina¹⁸, dando poi per scontate una serie di conseguenze sulla vita dell'individuo. Si esprime così un ordine binario dei sessi profondamente radicato e accettato nella nostra società, influenzata da diverse pratiche culturali, da contesti storici, da esperienze biologiche e dalle attitudini che ne conseguono.

Per molti, che sono favorevoli al binario, questa registrazione è una fonte di identità e di protezione. In caso contrario, si verrebbe ad istituzionalizzare legalmente, un *tertium genus* anagrafico, che non ha alcun riconoscimento normativo nel nostro ordinamento e che provocherebbe pesanti alterazioni nel suo equilibrio sistematico e in tal modo si attiverebbe una vera e propria stigmatizzazione legale della persona, dalle conseguenze psicologiche e sociali imprevedibili e rischiose. Tali disturbi, anomalie,

¹⁶ Fra questi la Spagna nel 2023 la cui legge lo consente senza autorizzazioni giudiziarie o mediche attraverso una semplice dichiarazione amministrativa a partire dai 16 anni. La legge, inoltre, proibisce le terapie di conversione e mette in atto misure contro l'omofobia nei settori della salute, dell'istruzione e dell'occupazione. In Scozia la nuova legge *Gender Recognition Act* (2022) mira a facilitare il cambiamento di genere sessuale, dando la possibilità a qualsiasi cittadino al di sopra dei 16 anni di operare la modifica anagrafica con la semplice iscrizione in un registro ad hoc senza autorizzazioni giudiziarie o mediche. In Gran Bretagna la Corte di Appello nel 2021 (caso Keira Bell) ha deciso che saranno i medici, e non i giudici, se un ragazzino o una ragazzina minorenni è pronto/a per cambiare gender e sesso. In Germania la nuova «norma sull'autodeterminazione» (2023) prevede che per il «cambio del gender» basterà semplicemente presentare l'apposita domanda all'ufficio anagrafico del Comune di residenza e attendere tre mesi. Cfr: A. MAIETTI, *Bambini e adolescenti con la disforia di genere: linee guida e protocolli internazionali*, in L. RIGOBELLO, F. GAMBA (a cura di), *Disforia di genere in età evolutiva. Sostenere la ricerca dell'identità di genere nell'infanzia e nell'adolescenza*, Milano, 2016, 63 ss.

¹⁷ Cfr. Comitato Nazionale per la Bioetica, *I disturbi della differenziazione sessuale nei minori: aspetti bioetici*, 2010.

¹⁸ La dichiarazione di nascita nel nostro Paese deve essere resa entro dieci giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.

patologie non aiuterebbero a formare una specifica identità di genere, manifestano al contrario una situazione di incertezza e sull'incertezza non ha senso costruire una identità terza.

Se si vuole pensare ad un intervento legislativo nella registrazione binaria del nato, che consenta o di attribuire maggiore tempo nel decidere a quale categoria sessuale (M-F) debba appartenere o di modificare in futuro lo status possiamo pensare a diverse soluzioni.

3.2. La tesi del CNB: una registrazione con annotazione

Una ipotesi è suggerita dal CNB ed è riferita ai disturbi della differenziazione sessuale alla nascita¹⁹. In via generale e nel caso in cui la diagnosi sia possibile sulla base di parametri medico-clinici obiettivi e aggiornati si auspica l'interesse del bambino ad essere cresciuto in senso maschile o femminile²⁰. Tuttavia, qualora nei 'casi difficili' ed eccezionali, dove mancano indicazioni obiettive (genetiche, ormonali, fenotipiche ecc.) sul piano medico per l'assegnazione sessuale maschile o femminile, si ritiene opportuno che l'attuale normativa italiana che regola la dichiarazione binaria del sesso alla nascita sia integrata con una "annotazione" riservata, fondata su rigorosa certificazione medica, non dell'incerta attribuzione sessuale del neonato, ma della patologia di cui egli/ella soffre. Questo consentirebbe di registrare da subito il sesso del nuovo nato/a, ma darebbe ai genitori o in seguito alla persona coinvolta nella registrazione del proprio sesso, informata e capace di intendere e di volere, la possibilità in qualsiasi momento di rinunciare a questa registrazione, considerando che la sua identità di genere non corrisponde a quella ritenuta dai titolari dell'autorità parentale nel momento in cui hanno preso la decisione in suo nome. Inoltre questa soluzione consentirebbe in seguito – se del caso – una modificazione dell'indicazione anagrafica attraverso una procedura più semplificata rispetto a quella prevista dalla allora legge vigente che all'epoca del parere richiedeva ancora il trattamento medico chirurgico.

3.3. La registrazione binaria "ritardata"

Una seconda ipotesi è quella di rinunciare a qualsiasi registrazione obbligata del sesso al momento della nascita. Questa opzione, di fatto, implica che il campo riservato al sesso potrebbe essere lasciato vuoto per un tempo più o meno prolungato e soltanto in seguito verrebbe data la possibilità ai genitori stessi o al minore, divenuto in grado di intendere e di volere, di procedere all'iscrizione binaria del sesso. La regola in questo caso è che il campo riservato al sesso non può restare vuoto indefinitamente e che prima o dopo la registrazione binaria verrà mantenuta.

La possibilità di lasciare sospesa l'iscrizione del sesso deve essere accompagnata con delle misure che garantiscano la protezione della vita privata, la minore discriminazione del soggetto, soprattutto nell'ambiente sociale in cui vive (es. nel contesto scolastico²¹).

¹⁹ Comitato Nazionale Per La Bioetica, *I disturbi della differenziazione sessuale nei minori*, cit.

²⁰ *Ivi*.

²¹ Nel contesto della scuola ad esempio e bisogna tenere conto del fatto che alcuni alunni non sono completamente privi di condizionamenti e sufficientemente tutelati in merito alla propria sessualità.

4. La richiesta di ritardare lo sviluppo sessuale per disforia di genere

Nell'ambito di questa vicenda la comunità scientifica è tuttora divisa tra favorevoli e contrari al trattamento ormonale precoce, prima dei 16 anni di età, di soppressione della pubertà. I dubbi esistenti si basano sulla valutazione dei potenziali rischi che tale trattamento può avere, e sul loro confronto con i potenziali benefici²².

Con le dovute accortezze possono risultare utili quei farmaci così detti blocca-pubertà, con l'ausilio degli analoghi del GnRH (es. la triptorelina erogabile dal SSN), e la cui finalità è quella molto complessa e delicata di ritardare lo sviluppo sessuale in adolescenti all'inizio della pubertà, quando presentano problemi di disforia di genere, vivendo forti disagi circa la loro corporeità maschile o femminile e sono ancora incerti nell'esprimere il loro desiderio di cambiare sesso²³. In situazioni di disforia di genere (DG) del bambino/a la prima adolescenza, quando si stanno formando l'identità e lo sviluppo del fisico e dei caratteri sessuali, è generalmente correlata a condizioni di ansia, di sintomi depressivi, di insoddisfazione corporea, disturbi del comportamento. Ne consegue che sono frequenti atti di autolesionismo e intenzioni suicide. Di contro gli studi finora effettuati sulle conseguenze a livello fisico non sembrano indicare problematiche a livello osseo e metabolico. Inoltre è possibile constatare un migliore adattamento psicofisico durante l'adolescenza e l'età adulta: più tempo per la fase diagnostica e aspetto fisico maggiormente concordante con quello desiderato. Infine, minori necessità di interventi chirurgici in età adulta e migliore *outcome* post operatori. Non mancano le ragioni contrarie alla soppressione precoce dello sviluppo puberale e fra queste possiamo ricordare: è possibile che la soppressione della produzione degli ormoni sessuali contribuisca alla persistenza dell'incertezza sulla propria identità di genere; si potrebbe presumere che gli adolescenti non siano in grado di prendere decisioni importanti coscientemente e consapevolmente, infine ancora scarsa l'evidenza scientifica e gli studi di *follow-up*.

Diverse società scientifiche, in particolare l'Endocrine Society (ES), la European Society of Endocrinology (ESPE), la Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society (LWPES) e la World Professional Association for Transgender Health (WPATH) hanno sottoscritto nel 2009 e successivamente aggiornato nel settembre 2017 delle linee guida internazionali per la presa in carico degli adolescenti con DG. Tale approccio prevede innanzitutto che i soggetti che richiedono aiuto prima della pubertà siano sottoposti alle procedure psico-diagnostiche per la valutazione della DG con esperti multispecialistici. In caso di persistenza della DG a pubertà iniziata tali linee guida raccomandano la sospensione della pubertà con l'ausilio degli analoghi del GnRH quando l'adolescente mostri i primi cambiamenti fisici puberali (ma non prima dello stadio Tanner 2-3).

²² A. MAIETTI, *Bambini e adolescenti con disforia di genere: linee guida e protocolli internazionali* in L. RIGOBELLO, F. GAMBA (a cura di), *Disforia di genere*, cit. 45-62; M. FERNANDEZ, P. GUERRA, M. DIAZ, E. GARCIA-VEGA, *New Perspectives in the Hormonal Treatment of Gender Dysphoria in Adolescence*, in *Actas Espanolas de Psiquiatria*, 43, 1, 2015, 24-31. D.E. SHUMER, N.P. SPACK, *Current Management of Gender Identity Disorder in Childhood and Adolescence: Guidelines, Barrier and Areas of Controversy*, in *Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity*, 20, 1, 2013, 69-73.

²³ J.C. CAREL, E.A. EUGSTER, A. ROGOL, ET AL., *Consensus Statement on the use of gonadotropin releasing hormone analogs in children* in *Pediatric*, 123, 4, 2009, 752-62.

Anche diverse società scientifiche italiane hanno richiesto ad AIFA la possibilità dell'utilizzo del farmaco a base di triptorelina per la sospensione dello sviluppo puberale dell'adolescente²⁴. Questo spiega perché l'AIFA in data 10.04.2018 ha chiesto al Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) un parere in merito all'eticità sull'uso del farmaco triptorelina per il trattamento di adolescenti con disforia di genere. Il CNB nell'emettere il parere *In merito alla richiesta di AIFA sulla eticità dell'uso del farmaco triptorelina per il trattamento di adolescenti con disforia di genere* (13 luglio 2018) si avvaleva dei contributi in forma di audizioni di professionisti di rilevante valore scientifico. Dopo una attenta analisi, concludeva tra le altre raccomandazioni che la triptorelina poteva eticamente essere somministrata solo in adolescenti con grave sofferenza non altrimenti trattabile (essendo la psicoterapia e l'assistenza psichiatrica risultate inefficaci), con rischi elevati di suicidio e autolesionismo a causa dello sviluppo del corpo nella direzione non desiderata. La somministrazione doveva avere luogo per un periodo di tempo limitato, al fine di aprire una finestra temporale per aiutare la diagnosi complessa di disforia di genere, ma soprattutto evitare atti irreversibili (quali, come detto, autolesionismo o suicidio) o anche forme di automedicazione con farmaci comprati online e senza supervisione medica. Raccomandava ancora un'adeguata formazione anche dei pediatri di base su questi temi, essendo un fenomeno in potenziale crescita, coinvolgendo il minore e i genitori per un'adeguata informazione e accompagnamento nella scelta di genere²⁵.

Non si è discusso in quella sede sul problema del cambiamento della registrazione anagrafica, che sarebbe comunque successiva ad un eventuale cambiamento del sesso dell'adolescente divenuto maggiorenne.

5. Il passaggio dal binario al trinario.

Altre tesi sottolineano, al contrario, che la binarietà dei sessi (M/F), tanto più quando non sono previsti limiti temporali dal momento della nascita, esercita una influenza normativa inappropriata, un effetto stringente per molte persone ed una limitazione alle scelte possibili di vita.

È nel pensiero post-moderno che la categoria gender porta con sé la critica al binarismo sessuale, che, come detto, ritiene che i sessi siano due e opposti. Al contrario le teorie gender²⁶ esaltano il

²⁴ Società italiana di endocrinologia (SIE), Società Italiana di Medicina della Sessualità e Andrologia (SIAMS), Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) e l'Osservatorio Nazionale Identità di Genere (ONIG). A seguito della richiesta delle società sopraindicate, in data 06.03.2018 «la commissione consultiva tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA ha ritenuto di dare parere favorevole all'inserimento del farmaco triptorelina e al suo uso *off label* per l'impiego in casi selezionati in cui la pubertà sia incongruente con l'identità di genere nell'elenco istituito ai sensi della l. n. 648/1996 [...]».

²⁵ Comitato Nazionale per la Bioetica, *In merito alla richiesta di AIFA*, cit.

²⁶ La teoria gender trova come primo suo massimo esponente J. MONEY, *Gendermaps: Social Constructionism, feminism, and Sexological History*, New York 2002; J. MONEY, P. TUCKER, *Essere uomo essere donna: uno studio sull'identità di genere*, trad.it., Feltrinelli, Milano, 1986. Una delle autrici più note nell'ambito del pensiero post-gender è J. BUTLER, *Scambi di genere*, trad.it. Milano, 2004 e *La disfatta del genere*, trad. it. Roma, 2006. Sul dibattito sex/gender e la sua discussione filosofica e politica cfr. R. BRUBAKER, *Gender and Race in an Age of Unsettled identities*, Oxford, 2016; A. JONES BETHANY ET AL, *Mental Health and Quality of Life in Non-binary Transgender Adults: A Case Control Study*, in *International Journal of Transgenderism*, 2-3, 20, 2019; L. PALAZZANI, *Sex/ Gender: gli equivoci dell'uguaglianza*, Torino, 2011 e *Identità di genere? Dalla differenza alla indifferenza sessuale nel diritto*, Roma, 2008; L. RIOPELLE, F. GAMBA (a cura di), *Disforia di genere in età evolutiva*, Milano, 2022;

poliformismo sessuale e il pansessualismo affermando la irrilevanza della differenza sessuale nella determinazione della identità di genere, ma anche della irrilevanza della differenza sessuale nella relazione interpersonale, nelle unioni coniugali e paraconiugali, nella costituzione della famiglia (il c.d. orientamento sessuale). I casi di rivendicazione trans-gender, d'identità neutra di uomo o donna sono psicologicamente, socialmente sempre più in crescita e in diversi Paesi sempre più accettata l'ambiguità del corpo che presenta caratteri sia maschili sia femminili, o forse né maschili né femminili.

L'assenza nei registri dello Stato Civile di altre categorie specifiche per le persone che hanno un'identità di genere non binaria può provocare un peso sotto il profilo emozionale e morale per loro. In effetti la registrazione binaria significa che queste persone non sono riconosciute nella loro identità di genere o per la loro condizione transgender dallo Stato e dalla società con conseguenze facilmente intuibili²⁷. Di contro il riconoscimento della diversità di identificazione di genere conduce inevitabilmente al rispetto del principio di 'non discriminazione' o 'divieto della discriminazione', che si ritrova in numerosi sistemi giuridici. In questo caso la discriminazione si traduce come ineguaglianza ingiustificata, e dunque eticamente inaccettabile nei confronti di alcune persone in ragione di certe loro caratteristiche e quindi vi è sempre il rischio di non poter esercitare certi diritti o non avere la possibilità di vivere in accordo con la loro identità, senza subire degli svantaggi ai quali gli altri non sono evidentemente esposti.

In genere la tendenza ad abolire il binario classico conduce verso l'ipotesi (c.d. trinaria) di introdurre una o diverse nuove categorie sessuali, oltre a quella maschile o femminile (ad esempio: 'diversi'; 'altro'; "X"). Categoria/categorie che potrebbero rinforzare la legittimità e i diritti delle persone che non intendono appunto rientrare nel binario, in quanto nascono con caratteri ambigui e vogliono continuare ad esserlo (intersessuali) o decidono di modificare solo parzialmente il corpo rifiutandosi di identificarsi nelle caratteristiche proposte dai ruoli di genere dominanti (M/F) e che rivendicano l'esistenza di altre possibilità esistenti tra essi ((transgender).

Qualora si tratti di aggiungere un'unica categoria essa non può riflettere tutte le diversità delle identità di genere e pertanto per evitare altre discriminazioni dovrà comunque risultare sufficientemente ampia nei suoi contenuti, così da poter includere il maggior numero possibile di differenti identità di genere²⁸. Ciascuna nuova categoria si accompagna in effetti a nuove concezioni sociali della normalità e dunque prevede nuove esclusioni: certe identità essendo percepite come legittime ed altre come illegittime.

Si consideri poi che quanto più la procedura che deve essere seguita per potersi avvalere della nuova categoria è semplice e esente da condizioni, meno essa limita il diritto all'autodeterminazione e alla vita privata. I criteri di tutela, già richiesti nei casi precedenti (posticipazione o modifica nella registrazione), debbono essere confermati anche e a più forte ragione nel sistema trinario specialmente al fine di proteggere la vita privata del soggetto ed evitare il più possibile le discriminazioni e gli attentati alla sua integrità personale. Tanto più che le persone, che non desiderano che il loro sesso sia registrato in

D. DÈTTORRE, J. RISTORI, P. ANTONELLI (a cura di) *La disforia di genere in età evolutiva. implicazioni cliniche, sociali, etiche*, Alpes, 2015.

²⁷ R. BRUBAKER, *Trans: Gender and Race in an Age of Unsettled identities*, Oxford, 2016; E.SLBERMAYR, *Trans-Identitäten*, 2016; A. JONES BETHANY ET AL, *Mental Health and Quality of Life in Non-binary Transgender Adults: A Case Control Study*, cit.

²⁸ Ad esempio qualora si tratti di dover tenere conto di soggetti che non si identificano con alcun genere o di cui l'identità di genere è fluida.

modo binario, mandano ugualmente diversi segnali per il fatto di situarsi fuori della regola, che suppone generalmente che un cittadino appartenga all'uno o all'altro sesso.

Comunque, una nuova categoria di iscrizione con diverse possibili opzioni potrebbe rimanere pur sempre un vantaggio, come avviene in Germania, in Australia e in altri Paesi, in quanto consente la visibilità di persone intersex e di persone che hanno un'identità di genere non binario all'interno della società, e questo può contribuire alla loro accettazione e promuovere una ragionata riflessione dello Stato sull'opportunità o meno del carattere binario della società²⁹.

6. Abbandono di ogni registrazione ufficiale del sesso

Una terza ipotesi potrebbe essere quella più consona alle teorie gender di un "abbandono generale dell'iscrizione del sesso", particolarmente idonea a osteggiare la discriminazione delle persone con identità di genere non binaria, delle persone trans e delle persone intersessuate e permetterebbe di promuovere nei diversi campi un uguale trattamento e analoga protezione della sfera privata.

Oltre a ciò abbiamo avuto modo di considerare come l'introduzione di una terza categoria sessuale (ad esempio "diversi") non può riflettere tutte le diversità delle ipotesi di genere e può solo in parte rinforzare la visibilità e i diritti delle persone interessate. Pertanto, da un punto di vista etico si deve necessariamente esaminare la possibilità di un abbandono generale di ogni iscrizione ufficiale basata sul sesso.

Gli appelli a considerare l'importanza o meno dell'iscrizione del sesso nel registro dello Stato Civile occupa un posto sempre più importante nell'ambito del dibattito internazionale³⁰ che invita gli Stati a sopprimere progressivamente le informazioni relative al sesso dai documenti di identità, considerate non necessarie per lo Stato civile. I Paesi Bassi hanno già esaminato questa possibilità e sono arrivati alla conclusione che alcune norme giuridiche internazionali non si oppongono all'abbandono della registrazione del sesso. Alcuni Paesi sono portati già adesso a rinunciare a menzionare il sesso sulla carta d'identità³¹.

²⁹ Nel 2005 fu l'India a disporre che vi potessero essere tre categorie: "M", "F", "E" (eunuco), poi nel 2009 mutata in "altro". Nel 2013 in Germania alla classificazione sui documenti segnata con "M" o "F", si aggiunge anche la possibilità della categoria "diversi" per "le persone intersessuali, con caratteristiche sessuali fisiche non definite". A Malta la legge del 1 Aprile 2015 sull'identità di genere permette ai cittadini di modificare il loro prenome sul certificato di nascita e su altri documenti ufficiali in modo tale che questi mutamenti corrispondano alla loro identità di genere. La legge prevede la possibilità di utilizzare nel registro dello Stato Civile la "U" che può essere letta come *undetermined* per i bambini o *unspecified* per gli adulti. Il sesso binario è sempre presente nel registro di nascita al fine di poter essere utilizzato qualora la legge preveda diritti o obblighi specifici in funzione del sesso. La Tasmania è divenuta il primo stato australiano a rendere facoltativa l'indicazione del sesso sugli atti di nascita e questo in forza della *Justice and Relative Legislation (Marriage and Gender Amendments) Act, 2019*. La riforma prevede che il sesso del bambino non è automaticamente menzionato nell'atto di nascita e che lo è soltanto nel caso in cui i genitori lo consentano esplicitamente. Peraltro, una persona di oltre 16 anni ha la possibilità di cambiare il sesso che figura sul proprio atto di nascita attraverso una mera dichiarazione. Pertanto, oltre al maschile e femminile è possibile optare per la categoria indicata come *indeterminate gender*.

³⁰ Cfr. La *Third International Intersex Forum* (2013) ed anche il principio 31 dei *Principi di Jakarta plus 10* (2017).

³¹ L. HOLZER, *Non – Binary Gender Registration Models in Europe: Report on Third Gender Marker or No Gender Marker Options*, ILGA Europe, 2018.

Rinunciare completamente alla registrazione ufficiale del sesso e rimettere così in discussione il significato del sesso come carattere fondamentale della persona, garantirebbe che tutte le varianti dell'identità di genere possono essere prese in considerazione senza discriminazioni e che nessuna giustificazione sia richiesta da parte di persone la cui identità di genere si allontani dalla registrazione binaria. Una tale opzione sarà più compatibile con le esigenze di protezione della vita privata. Tanto più che le questioni concernenti l'organizzazione dei servizi pubblici differenziati in funzione del sesso non necessitano di una iscrizione del sesso nel registro dello Stato Civile, considerato che informazioni personali e di sovente pertinenti sul piano statistico, quali l'appartenenza religiosa, l'origine etnica, il genere o l'orientamento sessuale, sono di già raccolti oggi sulla base di autodichiarazioni e registri specializzati del settore.

Ne consegue anche che aziende, designer e sviluppatori dovrebbero investire tempo ed energie nell'escludere nei moduli di contratto il sesso per il servizio erogato. Ultimamente si parla molto di centralità dei clienti e orientamento ai clienti: metterli a proprio agio si traduce per molte persone il non doversi classificare in un genere in cui non si identificano. Pratiche di marketing e comunicazione che siano basate sul targeting in base al sesso, rischiano anche di essere totalmente inefficaci, quando non controproducenti. Se è davvero utile per l'azienda sapere se l'utente di un servizio sia maschio, femmina, non binario, cis o transgender sarà opportuno spiegare il perché. C'è una necessità legale di conoscere il dato? Serve a erogare un servizio migliore e più personalizzato? È necessario per motivazioni mediche? Serve a condurre studi sul tema? È bene anche prevedere se l'informazione dei dati sarà mantenuta riservata o se invece verrà mostrata su un profilo pubblico. Bisognerebbe anche fare attenzione a che l'abbandono della categoria del sesso nei documenti ufficiali sia il più possibile riconosciuta a livello internazionale, così che i Paesi che desiderano rinunciare a questa modalità di registrazione non diano vita ad una categoria fuori del comune di cittadini.

7. Conclusione

Se alcune delle ipotesi discusse possono costituire un miglioramento in rapporto alla possibilità della registrazione binaria, queste suscitano ugualmente dei problemi etici importanti e conducono a domandarsi se la registrazione ufficiale del sesso sia realmente necessaria o se il sesso sia una categoria alla quale sarebbe possibile rinunciare. In specie, ci si può domandare se l'introduzione di una terza possibilità di iscrizione o l'abbandono dell'iscrizione del sesso nel registro dello Stato Civile possano avere delle ripercussioni sui differenti obblighi e diritti previsti dalla legislazione che continua attualmente a fare riferimento al sesso. In ciascuna di queste situazioni si tratta di esaminare qual è il bene protetto o l'obiettivo perseguito per la regolamentazione considerata e in quale misura il sesso rappresenta realmente il criterio preminente al quale la regolamentazione binaria fa oggi riferimento. L'utilizzo del sesso come criterio di differenziazione per la registrazione non appare del tutto convincente e non pare in ogni circostanza necessaria. Non mancano, peraltro, esempi ben chiari in questo senso. Possiamo ricordarne alcuni.

Nel diritto di famiglia i termini "madre" e "padre" fanno chiaramente riferimento all'identità sessuale, nella misura in cui si fa ricorso alla dicotomia uomo/donna. L'ipotesi è in ogni modo che la "madre" è la persona che ha portato avanti la gestazione e quindi ha donato la vita al bambino. L'elemento

determinante, in questo caso, è dunque la gestazione e la nascita, mentre una designazione del sesso della persona non è in realtà necessaria e può soltanto essere implicita.

Un altro esempio si può ricavare dalle assicurazioni sociali: la pensione di reversibilità della vedova, che rinvia al ruolo che ha la sposa sotto la dipendenza economica del proprio coniuge per la copertura dei suoi bisogni vitali, scaturisce esclusivamente dal matrimonio e non certo dal sesso del beneficiario della pensione.

Ancora, un esempio del fenomeno è costituito dall'accesso a dei trattamenti medici e dalla raccolta dei dati di ricerca specifici al genere. La mancanza di riconoscimento del genere può avere delle ripercussioni importanti sulla salute delle persone che non rientrano nel criterio binario. Queste presentano degli aspetti medici molto spesso diversi e più complessi per le cure rispetto alla categoria loro assegnata. In pratica, l'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile non gioca alcun ruolo in questo contesto, poiché è piuttosto l'identità di genere alla quale il medico si deve ricollegare. L'abbandono dell'iscrizione del sesso o la creazione di una terza possibilità di iscrizione non cambierebbe nulla in merito a queste circostanze. Quello che importa è controllare che le persone intersex e trans abbiano accesso a cure mediche che siano specificatamente pertinenti per i membri di ciascun genere.

Le opzioni contrarie al criterio binario descritte nei paragrafi precedenti, riflettono un migliore riconoscimento della diversità di genere, permettono di rinforzare i diritti delle persone che vivono queste situazioni e riducono le discriminazioni.

Bisogna, comunque, domandarsi come l'adozione di disposizioni legali portate ad abbandonare una registrazione binaria possa realmente modificare le mentalità, i contesti storici e le pratiche sociali³². Esiste una interdipendenza tra il modo in cui la società e il modo in cui gli Stati regolano la questione del genere. E su questo tema abbiamo un largo ventaglio di opinioni e di soluzioni.

Certo è che nel valutare l'opportunità o meno di una registrazione binaria, trinaria o senza riferimento al sesso va soprattutto considerato il rispetto della "dignità umana". In quanto principio giuridico ed etico fondamentale il rispetto della dignità umana segna un'importanza di primo piano nell'attuale discussione. Prevale soprattutto l'esigenza che tutti gli esseri umani debbano essere trattati e rispettati come liberi e uguali di fronte al diritto. Questa esigenza include quella di dare a ciascuna persona la possibilità di vivere in accordo con la propria identità. Le attuali disposizioni relative ai diritti dei registri che creano un ostacolo a questa esigenza generale debbono essere riviste. Il rispetto della dignità umana è principio irrinunciabile fondamento di altri principi etici quali quelli dell'autodeterminazione, della uguaglianza di trattamento, della protezione della vita privata e della protezione dell'integrità personale.

³² L. PALAZZANI, *op. cit.*, cap. 1.